

Permesso di ricerca mineraria e regolamento del parco

T.A.R. Liguria, Sez. II 27 maggio 2022, n. 428 - Morbelli, pres.; Goso, est. - Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. S.r.l. (avv.ti Reineri e Labbate) c. Regione Liguria (avv.ti Masuelli e Bozzini) ed a.

Bellezze naturali - Permesso di ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) - Regolamento del Parco per la ricerca e il monitoraggio - Divieto di ricerche comunque attinenti interventi vietati dalle norme di piano o svolte da soggetti che non abbiano come scopo la promozione di attività di studio.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 20 aprile 2015, la Compagnia Europea per il Titanio S.r.l. (di seguito “C.E.T.”) aveva chiesto il rilascio di un permesso di ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) nell’area denominata Monte Tarinè, compresa nel territorio dei Comuni di Sassello e Urbe, per un periodo di tre anni.

La Regione Liguria, con decreto dirigenziale del 7 luglio 2015, ha dichiarato che l’istanza era inammissibile perché contrastante con l’art. 10, comma 2, lett. a), delle norme di attuazione del piano del Parco naturale regionale del Beigua, nel quale ricadeva parte dell’area di ricerca, che vieta di asportare rocce, minerali e fossili, fatti salvi i prelievi per ricerche scientifiche.

Il ricorso proposto dalla C.E.T. avverso il provvedimento suddetto è stato respinto con la sentenza di questa Sezione n. 200 del 21 marzo 2020, impugnata con appello tuttora pendente.

In particolare, con tale pronuncia è stato rilevato che *“la sottoposizione dell’area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un’attività di ricerca che non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l’estrazione di minerali attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50% l’area interessata alla concessione”*.

Nelle more del giudizio, era stato approvato l’aggiornamento del piano del Parco del Beigua con le relative “misure regolamentari gestionali” che, per quanto di specifico interesse, prevedono un’autorizzazione dell’Ente gestore per le attività di ricerca scientifica potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali (art. 30, comma 2).

L’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Beigua ha successivamente approvato il regolamento per la ricerca e il monitoraggio che subordina le attività di ricerca al previo rilascio di un’autorizzazione dello stesso Ente (art. 3), stabilendo che non sono ammesse le ricerche comunque attinenti interventi vietati dalle norme di piano o svolte da soggetti che non abbiano come scopo la promozione di attività di studio (art. 4).

Ritenendo che queste ultime previsioni fossero lesive dei suoi interessi, C.E.T. ha impugnato il regolamento del Parco del Beigua per la ricerca e il monitoraggio con ricorso notificato il 25 gennaio 2021 e depositato il successivo 10 febbraio.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 25, l.r. n. 12/1995 ed all’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e sviamento di potere”.

Non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dal rubricato art. 25 per legittimare l’introduzione di una disciplina integrativa del piano del Parco. In realtà, l’iniziativa assunta dall’Ente di gestione sarebbe stata finalizzata ad ostacolare la nuova domanda di permesso di ricerca mineraria presentata dalla ricorrente in data 11 agosto 2020.

II) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 30 delle misure regolamentari gestionali del Parco, facenti parte del piano integrato del Parco, approvato con d.C.R. 21.5.2019, n. 11. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge con riferimento all’art. 9, comma 1, ed all’art. 33, comma 1, della Costituzione”.

Laddove impone un’autorizzazione per tutte le attività di ricerca scientifica nel territorio del Parco, l’impugnato regolamento si porrebbe in contrasto con le misure regolamentari gestionali che prevedono siffatta autorizzazione solo per le ricerche di tipo invasivo. Tale scelta, inoltre, non sarebbe supportata da alcuna specifica motivazione e contrasterebbe con le previsioni costituzionali che salvaguardano la libertà di ricerca scientifica.

III) “Violazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 30 delle misure regolamentari gestionali del Parco, facenti parte del piano integrato del Parco, approvato con d.C.R. 21.5.2019, n. 11. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge con riferimento all’art. 9, comma 1, ed all’art. 33, comma 1, della Costituzione”.

I divieti previsti dall’art. 4 dell’impugnato regolamento sarebbero illegittimi per le stesse ragioni evidenziate con il precedente motivo.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria e l’Ente Parco naturale regionale del Beigua.



La Regione eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile perché inteso all'annullamento di disposizioni regolamentari prive di efficacia direttamente lesiva. Entrambe le amministrazioni resistenti si oppongono all'accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.

Previo deposito di memorie difensive e di replica, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 aprile 2022 e trattenuta in decisione.

E' fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata della difesa regionale.

Costante giurisprudenza afferma l'autonoma impugnabilità delle norme regolamentari nei soli casi in cui esse siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta e attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto; invece, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplicino effetti lesivi solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, l'autonoma impugnazione della norma regolamentare è inammissibile, dovendo la stessa essere impugnata unitamente al provvedimento che ne abbia fatto concreta applicazione (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 665).

Le contestate previsioni regolamentari che impongono il rilascio di un'autorizzazione dell'Ente di gestione per le attività di ricerca da svolgersi all'interno del Parco e individuano le attività non ammesse in tale ambito non producono alcuna immediata lesione della sfera giuridica della ricorrente, potendo siffatta lesione derivare solamente, ove del caso, dal successivo diniego opposto all'istanza del privato e dalle ragioni ad esso sottese.

Né vale obiettare che l'interesse al ricorso deriverebbe dalla posizione di proprietaria di terreni compresi nei confini del Parco, poiché l'impugnato regolamento non contiene prescrizioni limitative delle prerogative del diritto dominicale.

Non sussiste, pertanto, l'interesse all'impugnazione diretta del regolamento, peraltro neppure menzionato dal successivo provvedimento, autonomamente gravato dall'interessata, di rigetto della nuova domanda presentata per il rilascio di un permesso di ricerca mineraria.

Per completezza, è comunque opportuno evidenziare l'infondatezza delle dedotte censure.

Non sussiste, in primo luogo, il denunciato vizio di difetto di motivazione in quanto l'impugnato regolamento ha chiara natura di atto normativo che, in forza della previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, è sottratto al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Né può condividersi la censura di sviamento dedotta con il primo motivo, poiché non supportata da precisi e concordanti elementi di prova, ma da allegazioni intrinsecamente congetturali.

La ricorrente non ha interesse a denunciare il preteso contrasto tra gli artt. 3 e 4 dell'impugnato regolamento, laddove impongono il rilascio di un'autorizzazione dell'Ente di gestione per tutte le attività di ricerca e di monitoraggio scientifico all'interno del Parco, e l'art. 30 delle misure regolamentari gestionali che richiede l'autorizzazione per le sole ricerche che siano *“potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti(n) metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici e geochimici)”*, poiché le ricerche minerarie programmate dalla stessa ricorrente comportano, tra l'altro, l'esecuzione di indagini spettrofotometriche XRF, vale a dire attività riconducibili alla categoria del *“monitoraggi geognostici”* assoggettati a previa autorizzazione ai sensi del citato art. 30.

Le doglianze inerenti alla violazione dei principi costituzionali in tema di libertà della ricerca scientifica, infine, sono inammissibilmente generiche e, comunque, non conferenti alla vicenda controversa, ove si consideri che, come evidenziato con la citata sentenza n. 200 del 2020, l'attività di ricerca non *“compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali”*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuna controparte costituita nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)